NORME PER LA TUTELA GIURIDICA DELLE TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

Art. 9

Ordinamento amministrativo

Ai servizi attinenti alla materia regolata dalla presente legge provvede l'Ufficio centrale brevetti, il quale procede agli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa.

Versione in vigore dal 18 marzo 1989, non più in vigore dal 19 marzo 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori
Estremi	Legge 21 febbraio 1989, n. 70
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-tutela-giuridica-delle-topografie-dei-prodotti-a/art-9-ordinamento-amministrativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it